

Osteopati. Via libera all'istituzione della professione. Oggi l'accordo in Conferenza Stato-Regioni

di Luciano Fassari

Dopo un paio di mesi di tira e molla il documento messo a punto dal Ministero della Salute sbarca oggi in Conferenza. Accolte da Ripa le modifiche richieste dalle Regioni. Dopo l'ok la palla passerà al Mur che dovrà definire tutta la partita della formazione dei professionisti e delle relative equipollenze. Ecco cosa prevede l'accordo. [IL DOCUMENTO](#)



05 NOV - Per il riconoscimento della professione di osteopata ci siamo quasi. Sbarca oggi in Conferenza Stato Regioni l'accordo messo a punto dal Ministero della Salute a quasi 3 anni dall'approvazione della Legge Lorenzin. Dopo la [stroncatura](#) da parte delle Regioni in settembre alla prima versione del documento e la seguente [parziale marcia indietro degli stessi Enti locali](#) in ottobre per non fermare l'iter, il documento è finalmente pronto.

Il Ministero della Salute, nell'ultima versione che pubblichiamo, ha infatti recepito le modifiche richieste dalle Regioni che chiedevano che fino al compimento di tutto l'iter i trattamenti osteopatici non vengano riconosciuti quali prestazioni sanitarie erogabili dal Servizio sanitario nazionale". E per questo "che la professione sanitaria dell'Osteopata potrà operare nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche solo allorquando le relative prestazioni saranno inserite nei Lea e fermo restando l'individuazione di adeguate risorse finanziarie aggiuntive del Fondo sanitario nazionale a fronte dei relativi costi sorgenti".



Ebbene, le modifiche alla premessa del testo sono state inserite, mentre l'articolato è rimasto il medesimo della prima versione. Ora dopo l'ok in Stato-Regioni la palla passerà al Mur che dovrà definire tutta la partita della formazione dei professionisti e delle relative equipollenze.

[Ecco cosa prevede il documento che consta di 6 articoli:](#)

Art. 1 (Individuazione della figura e del profilo dell'osteopata)

L'osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie

interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscoloscheletrico.

Art. 2 (Ambiti di attività e competenza)

1. L'osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all'indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l'indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraverso l'osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscoloscheletrico.

2. L'osteopata opera con le seguenti modalità:

Tecar



Corsi gratuiti



- a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;
- b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;
- c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l'appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari;
- d) al fine di prevenire alterazioni dell'apparato muscoloscheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell'organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le risposdenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.

Art. 3 (Contesto operativo)

1. L'osteopata svolge attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenze o libero professionale.

Art. 4 (Valutazione dell'esperienza professionale ed equipollenza dei titoli)

1. Con successivo accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni sono individuati i criteri di valutazione dell'esperienza professionali nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell'Università di concerto con il Ministro della Salute.

Art. 5 (Clausola di invarianza)

1. Con il presente Accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6 (Recepimento)

1. Il presente Accordo è recepito con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Luciano Fassari